

Rimozione di rifiuti pericolosi

T.A.R. Veneto, Sez. III 19 dicembre 2016, n. 1405 - Settesoldi, pres.; Pizzi, est. - Progeco Ambiente S.p.A. (avv.ti L. e M. Biondaro, e Pinello) c. Regione Veneto (avv.ti Francesco Zanlucchi, Munari e Zanon) ed a.

Sanità pubblica - Rimozione di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del C.E.R.

(Omissis)

FATTO

La società Progeco Ambiente gestisce la discarica “per rifiuti non pericolosi e non putrescibili – classificata ai sensi dell’art. 7 co.1 del DM 27.09.2010 in sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, sita in località Cà Vecchia del Comune di San Martino Buon Albergo, in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto, da ultimo, con Decreto n.1 del 17 gennaio 2013 (All.2 del fascicolo di parte ricorrente). I rifiuti conferibili in discarica sono quelli non pericolosi e pericolosi (purché stabili e non reattivi) indicati nell’Allegato A che fa parte integrante dell’A.I.A. e che, nel corso del tempo, è stato più volte modificato: in particolare l’elenco dei rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) conferibili nella discarica *de qua* è stato modificato, una prima volta, con Decreto regionale n.61 del 09.09.2013 (in ottemperanza alla sentenza di questo TAR Veneto n.2873/2010), successivamente integrato con la D.G.R.V. n.575 del 21.04.2015 e, da ultimo, con Decreto regionale n.15 del 29.02.2016, impugnato innanzi a questo TAR Veneto con ricorso respinto con sentenza n.990/2016.

E’ opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c) del D.Lgs n.36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi, tra l’altro, i “rifiuti stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5”.

Il Decreto di cui al citato art. 7, comma 5, D.Lgs n.36/2003 (adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) è attualmente il D.M. del 27 settembre 2010, il cui articolo 6, comma 4 (da ultimo modificato con D.M. del 24 giugno 2015) prevede ora che nelle discariche per rifiuti non pericolosi siano smaltibili anche rifiuti pericolosi “stabili e non reattivi”, precisando come, con tale locuzione, si intendano i rifiuti che, oltre a presentare determinate caratteristiche, siano comunque stati previamente sottoposti a “trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione”.

A seguito della suddetta novella normativa intervenuta con il D.M. 24 giugno 2015, la Regione Veneto ha provveduto a riesaminare l’A.I.A. di cui la ricorrente è titolare, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lett. d) D.Lgs n.152/2006, ove si prevede che il riesame dell’autorizzazione è disposto quando “sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”.

Il riesame è terminato con l’emanazione del già menzionato Decreto n.15 del 29 febbraio 2016, che ha sostituito l’elenco dei rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) conferibili nella discarica di cui la ricorrente è titolare.

Avverso tale Decreto, come anticipato, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso successivamente respinto da questo Tar Veneto con sentenza n.990/2016.

Con il medesimo Decreto n.15/2016, la Regione decideva contestualmente di avviare “*apposito procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma*” (pag. 11 del Decreto n.15/2016 – All. 11 del fascicolo di parte ricorrente).

È stata, pertanto, adottata l’Ordinanza del 27 maggio 2016, oggetto del presente giudizio, con la quale è stato ordinato alla odierna ricorrente “*di provvedere, entro e non oltre sei (6) mesi dal ricevimento della presente, alla rimozione di tutti i carichi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER conferiti, a partire dalla data di entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma [...]*” (All.1 del fascicolo di parte ricorrente).

Avverso tale provvedimento è insorta la Progeco Ambiente s.p.a. con ricorso articolato nei seguenti motivi:

- 1) Illegittimità derivata;
- 2) Violazione dell’art. 29-octies, ultimo comma, D.Lgs n.152/2006;
- 3) Violazione dell’art. 29-octies D.Lgs n.152/2006, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 7 L.n.241/1990;
- 4) Violazione dei principi di proporzionalità, necessità ed adeguatezza, eccesso di potere, illogicità, violazione del principio di ragionevolezza.

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di interesse in quanto questo Tar Veneto, con la menzionata sentenza n.990/2016 *“ha accertato il corretto esercizio del potere di riesame dell’AIA da parte di questa Amministrazione e, in conseguenza, la legittimità del relativo provvedimento (i.e. decreto n.15 del 29.02.2016), parimenti, in via derivata, deve considerarsi legittima l’ordinanza di rimozione che ne è consequenziale.*

Dal che la carenza di interesse di Progeco alla proposizione del ricorso odierno” (pagg. 3 e 4 della memoria difensiva della Regione Veneto depositata il 19 settembre 2016).

La ricorrente ha successivamente presentato memoria in vista dell’udienza pubblica e la Regione Veneto ha depositato repliche.

All’udienza del 14 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare si deve esaminare l’eccezione, sollevata dalla Regione Veneto, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

L’eccezione è infondata.

Infatti la sentenza di questo Tar Veneto n.990/2016 (che respinto il ricorso avverso il Decreto n.15/2016 nella parte in cui, riesaminando la precedente A.I.A. di cui la ricorrente è titolare, ha modificato l’elenco dei rifiuti conferibili nella discarica in questione), non fa di per sé venir meno l’interesse del gestore della discarica in ordine alla diversa questione concernente l’individuazione dell’efficacia temporale di tale riesame, con i conseguenti effetti in punto di legittimità dell’Ordinanza oggetto del presente giudizio, nella parte in cui ha imposto l’obbligo di rimozione dalla discarica dei rifiuti non conformi alla nuova A.I.A. sin dalla data di entrata in vigore del D.M. 24 giugno 2015 (26 settembre 2015), e non dalla successiva data di adozione del Decreto n.15/2016 di riesame dell’A.I.A. (29 febbraio 2016).

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, pertanto, deve essere rigettata.

Si può ora esaminare il merito della controversia.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non sussiste, infatti, l’illegittimità derivata dell’Ordinanza impugnata, a fronte della sentenza n.990/2016, pronunciata da questo Tar Veneto, che ha respinto il ricorso avverso il Decreto n.15 del 29 febbraio 2016 di riesame dell’A.I.A. (Decreto presupposto all’Ordinanza impugnata).

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati ed entrambi dichiarati inammissibili per mancata impugnazione dell’atto presupposto.

Infatti l’Ordinanza impugnata concerne l’obbligo di rimozione dei rifiuti (oggetto di riesame A.I.A.) conferiti in discarica sin dalla data di entrata in vigore del D.M. 24 giugno 2015 (26 settembre 2015) in ragione del fatto che proprio tale previsione era stata stabilita dal Decreto n.15/2016 di riesame dell’A.I.A., avendo la Regione contestualmente deciso di avviare un *“apposito procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma”* (pag. 11 del Decreto n.15/2016 – All. 11 del fascicolo di parte ricorrente).

L’Ordinanza impugnata, pertanto, nel fissare, quale *dies a quo* di decorrenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti *de quibus*, la data di entrata in vigore del D.M. 24 giugno 2015 (ovvero il 26 settembre 2015), ha dato stretta attuazione a quanto già espressamente previsto nel Decreto n.15/2016 di riesame dell’A.I.A.

La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, impugnare, unitamente all’Ordinanza di rimozione anche il Decreto n.15/2016, nella parte in cui aveva già previsto la rimozione dei rifiuti pericolosi sin dalla data di entrata in vigore del D.M. 24 giugno 2015 (ovvero sin dal 26 settembre 2015).

La mancata impugnazione *in parte qua* del Decreto n.15/2016 rende inammissibile, per carenza di interesse, i motivi di ricorso concernenti l’efficacia temporale della gravata Ordinanza che, in punto di decorrenza dell’obbligo di rimozione, ha natura prettamente attuativa del Decreto presupposto.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con tale censura, laddove la ricorrente lamenta la sproporzionalità e l’irragionevolezza della decisione regionale in ordine alla rimozione di rifiuti pericolosi che, seppur non previamente sottoposti a trattamento preliminare, posseggono comunque tutte le caratteristiche per essere definiti *“stabili e non reattivi”* (anche alla luce delle prove tecniche eseguite spontaneamente dalla odierna ricorrente e vista la non compromissione dell’interesse pubblico da tutelare), vengono in sostanza riproposte le medesime doglianze già oggetto del precedente ricorso che è stato respinto con la sentenza n.990/2016 di questo Tar Veneto.

Il quarto motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

In definitiva il ricorso deve essere respinto

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)